



## Città di Medicina

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

### Ordinanza del Sindaco n. 218 del 21/10/2022

**OGGETTO: ORDINANZA AI SENSI DELL'ART.5 DEL DPR N. 74 DEL 2013 NEL TESTO VIGENTE PER LA RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MEDICINA. POSTICIPO ACCENSIONE IMPIANTI AL 02/11/2022.**

#### **Premesso che**

- il Ministero della Transizione Ecologica con il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022 ha previsto, al fine dell'abbattimento dei consumi di gas naturale, l'introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione e di durata del periodo di riscaldamento;
- il Decreto Ministeriale n. 383 del 6/10/2022, riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile;

#### *Preso atto che*

- il Comune di Medicina è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del DPR n. 74 del 2013;
- l'art. 5 del DPR n. 74 del 2013, attribuisce ai Sindaci, con propria ordinanza, la facoltà di ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.

#### *Considerato che*

- il suddetto contesto normativo evidenzia la finalità del conseguimento della massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda anche attraverso la limitazione del periodo di esercizio degli impianti termici;
- le temperature registrate nella provincia di Bologna dalle stazioni meteorologiche di ARPAE Emilia- Romagna sono sensibilmente al di sopra della media stagionale.

#### *Considerato altresì che*

- Il Comune di Medicina è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell'aria e ha intrapreso da anni azioni volte a mitigare le emissioni climalteranti ed a migliorare l'adattamento del territorio rispetto alle pressioni negative dei cambiamenti climatici;
- gli impianti termici a uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;

#### *Ritenuto pertanto che*

- le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 12 dell'Allegato 1 del Regolamento Regionale 3 aprile 2017 N. 1;

**Comune di Medicina** - Via Libertà 103 – 40059 Medicina (BO)  
Partita I.V.A. 00508891207 – Cod. Fisc.00421580374; Tel 051 6979111 – Fax 051 6979222  
[www.comune.medicina.bo.it](http://www.comune.medicina.bo.it) - [urp@comune.medicina.bo.it](mailto:urp@comune.medicina.bo.it)  
Indirizzo di posta elettronica certificata: [comune.medicina@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.medicina@cert.provincia.bo.it)

## **ORDINA**

**La riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, posticipandone l'accensione al 02/11/2022.**

La presente ordinanza non si applica:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

## **ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

## **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

## **DISPONE INOLTRE**

che il presente provvedimento oltre ad essere reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati, anche attraverso gli organi di informazione, per garantirne la tempestiva divulgazione.

Li, 21/10/2022

Sindaco  
*Matteo Montanari*  
(atto sottoscritto digitalmente)